

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Deliberazione n. 440 del 25 marzo 2010 – Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09 - Recepimento del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della DGR n. 94 del 26 gennaio 2006 e s.m.i. (con allegati).**

PREMESSO che:

- il Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio di riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ha subordinato l'erogazione del sostegno diretto al rispetto di un pacchetto normativo di stretta derivazione comunitaria (Atti) in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere animale;
- detto Regolamento ha inoltre istituito un quadro comunitario teso ad assicurare il mantenimento in buone condizioni agronomiche ed ambientali delle terre agricole, all'interno del quale gli stati membri adottano norme che tengano conto dei requisiti locali specifici (Standard); l'insieme degli atti e degli standard a cui è subordinata l'erogazione di alcuni benefici di natura comunitaria costituisce il "Regime di condizionalità";
- con Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e s.m.i. recante "disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC ed abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005", il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha disciplinato il regime di condizionalità della PAC a livello nazionale, demandando alle regioni la definizione degli impegni applicabili a livello territoriale;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 26 gennaio 2006 e s.m.i., la Regione Campania ha annualmente recepito la disciplina del regime di condizionalità così come indicato nel D.M. 12541/06 e s.m.i., completando la stessa con la normativa regionale in vigore sulle materie di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere animale ed adattando le norme ai requisiti locali specifici;

CONSIDERATO che:

- il Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ha provveduto, tra l'altro, ad aggiornare il "Regime di condizionalità", abrogando il sopracitato Regolamento (CE) n. 1782/03;
- il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22.12.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 247, relativo alla "Disciplina del Regime di condizionalità dei pagamenti diretti e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale" ha provveduto, tra l'altro, a disciplinare il regime di condizionalità della PAC a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09 a decorrere dal 1 gennaio 2010 e ad abrogare il Decreto Ministeriale n. 12541/06 e s.m.i.;
- il CAPO IV, art. 22 del sopracitato DM n. 30125 del 22.12.2009 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specificano con propri provvedimenti entro 60 gg. dalla data di pubblicazione sulla GURI, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base all'art. 3 ed agli allegati 1 e 2 dello stesso, previo confronto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- è pertanto necessario ed urgente predisporre l'elenco degli impegni applicabili a livello regionale in conformità agli atti elencati negli allegati 1 e 2 del D.M n 30125 del 22.12.2009:

- che l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare – Mercati Agricoli e Consulenza Mercantile (IPA) ha predisposto gli allegati documenti in cui sono riportati i criteri di gestione obbligatori (Allegato A) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (Allegato B) per la Regione Campania, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente natura meramente ricognitiva, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali sopra richiamate;
- che sul punto il Settore Interventi per le Produzioni Agricole ha interessato, per quanto di rispettiva competenza:
 - il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura,
 - il Settore Foreste, Caccia e Pesca,
 - l'Assessorato alla Sanità,
 - l'Assessorato all'Ecologia e Tutela dell'Ambiente;
- che i criteri di gestione obbligatori (allegato A) e le buone condizioni agronomiche ed ambientali (allegato B) di cui ai suddetti elenchi riprendono per la Regione Campania rispettivamente quanto già stabilito dal DM n. 30125 del 22.12.2009 negli allegati 1 e 2, fermo restando quant'altro in esso indicato;

SENTITE le Organizzazioni Professionali Agricole che hanno condiviso le proposte formulate dall'Assessorato per l'Agricoltura – Settore Interventi per le Produzioni Agricole;

RITENUTO:

- di poter approvare gli anzidetti documenti;
- di dover revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 26 gennaio 2006 e successive modifiche ed integrazioni

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di revocare la DGR n. 94 del 26 gennaio 2006 e s.m.i. ;
- di approvare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori (Allegato A) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni comunitarie di cui al Reg. CE n. 73/09 ed alle disposizioni nazionali di cui al DM n. 30125/09;
- di disporre la pubblicazione d'urgenza del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO A

ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL’ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

Il presente allegato è costituito da n. 28 pagine, compresa la presente

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

RECEPIMENTO REGIONALE

Atti regionali di individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

- **D.G.R. n. 631 del 8 febbraio 2000, ad oggetto “Segnalazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nell’ambito del territorio regionale, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;**
- **D.G.R. n. 3937 del 3 agosto 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 5 Zone di Protezione Speciale”;**
- **D.G.R. n. 6946 del 21 dicembre 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 3 Zone di Protezione Speciale”;**
- **D.G.R. n. 495 del 7 febbraio 2003, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- segnalazione nell’ambito del territorio regionale della Zona di Protezione Speciale “Boschi e sorgenti della Baronina”;**
- **D.G.R. n. 2086 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Le Mortine”;**

- D.G.R. n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”;
- D.G.R. n. 2203 del 3 dicembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE in Campania: completamento designazione delle Important Bird Areas (IBA) in Zone di Protezione Speciale”;
- Altre 2 ZPS erano state segnalate allo stesso Ministero con note dell’Assessore pro-tempore.
- DGR n. 1625 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale "Boschi e Sorgenti della Baronia", con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 2007.
- DGR n. 1036 del 28 maggio 2009, ad oggetto “Attuazione Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli” – Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Invaso del Fiume Tammaro” (BN) – con allegati
- DGR n. 1358 del 6 agosto 2009, ad oggetto “Rimodulazione della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale “Monti Picentini”.

L’elenco completo delle aree ZPS è consultabile nella G.U. n. 157 del 09.07.2009

Descrizione degli impegni

A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalle:

- D.G.R 916 del 14 luglio 2005 Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 5793 del 28.11.2000: Spese istruttorie per le procedure di Screening. Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza”.
- D.G.R n. 231 del 21 febbraio 2006 concernente il Disegno di Legge avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000” pubblicata sul BURC n. 16 del 03 aprile 2006
- D.G.R n. 803 del 16 giugno 2006 ad oggetto: “ Direttiva Comunitaria 79/409/CEE Uccelli – Provvedimenti” pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006
- DGR 2295 del 29 dicembre 2007 “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”
- D.G.R. n. 426 del 14 marzo 2008 ad oggetto:”Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale- valutazione d’incidenza, screening, “sentito”, valutazione ambientale strategica”.
- DGR 3312 del 21 novembre 2003 e successiva DGR 157 del 03 febbraio 2004, pubblicata sul BURC del 27 maggio 2004 (numero speciale) – Sistema parchi e riserve regionali.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01 febbraio 2010 - Regolamento n. 1 / 2010 - Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza.

Le norme di cui alle DGR 3312/03 e 157/04 sono applicate nelle Zone di Protezione Speciale che ricadono nell’ambito di aree naturali protette.

Nelle Zone di Protezione Speciale devono essere rispettati gli obblighi e i divieti di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357e s.m.i..".

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

CONTENUTI DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi.

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l’agricoltore ricopre:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all’utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda.
C. l’agricoltore che produce ed utilizza	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b;

fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.
---	---

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

RECEPIMENTO REGIONALE

- DGR n. 120 del 09.02.2007 ad oggetto: “ Recepimento del D.M. 07 aprile 2006 ad oggetto - Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”, pubblicata sul BURC n. 14 del 12.03.2007
- D.G.R. n. 209 del 23.02.2007, ad oggetto “Approvazione del programma di azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del DM 07.04.2006. Rimodulazione DGR n. 182/04 (allegato), pubblicata sul BURC n. 16 del 26.03.2007.

La delimitazione delle zone vulnerabili è riportato nella cartografia allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 700/2003

Descrizione degli impegni

I divieti e le misure obbligatorie a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati sono definiti dal Programma di Azione della Campania per le zone Vulnerabili ai nitrati di cui alla DGR 209/07.

Si distinguono le seguenti tipologie d'impegno:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61);**

RECEPIMENTO REGIONALE

Atti regionali di individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

- DGR n. 3431 del 12/07/02, ad oggetto “Rete Ecologica Europea Natura 2000 – Progetto Bioitaly Modifica perimetrazioni e istituzione di nuovo sito” con cui sono stati proposti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 106 Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
- DGR n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”
- DGR n. 1624 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria "Monti della Maddalena". con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 2007.

Per quanto attiene le misure di conservazione e gli eventuali piani di gestione delle aree SIC e ZPS individuate, si precisa che nelle more della loro definizione da parte dei soggetti gestori, per quelle di queste aree ricadenti nel perimetro dei Parchi e delle Riserve nazionali e Regionali vigono le norme di salvaguardia delle aree naturali protette.

Descrizione degli impegni

A livello regionale gli impegni sono disciplinati dalle:

- DGR 916 del 14 luglio 2005 Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 5793 del 28.11.2000: Spese istruttorie per le procedure di Screening. Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di incidenza”.
- DGR n. 231 del 21 febbraio 2006 approvato il Disegno di Legge avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di conservazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000” pubblicata sul BURC n. 16 del 03 aprile 2006.
- DGR 2295 del 29 dicembre 2007 “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”
- D.G.R. n. 426 del 14 marzo 2008 ad oggetto:”Approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale- valutazione d’incidenza, screening, “sentito”, valutazione ambientale strategica”.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01 febbraio 2010 - Regolamento n. 1 / 2010 - Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01 febbraio 2010 - Regolamento n. 2 / 2010 - Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Nei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), nei siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone speciali di conservazione (ZPS) devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.. Inoltre nei SIC designati ZSC devono altresì essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n 30125 del 22 dicembre 2009

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **Ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 (GUCE 16 giugno 2008 n. 139)**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).
- B.4 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)**
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);**
- **D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;

- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

ELENCO “B”

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.

RECEPIMENTO REGIONALE

- D.G.R. n. 3923 del 9 agosto 2002, ad oggetto “DPR 290/01: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (con allegato), pubblicata sul BURC n. 43 del 16.09.2002.
- D.G.R. n. 77 del 28 gennaio 2005, ad oggetto “Integrazione e modifica alla DGR n.3923/02”, pubblicata sul BURC n. 16 del 14.03.2005.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente;
 - documentazione d’acquisto costituita da:
 - o fatture o documenti equivalenti intestati all’azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - o nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
 - disporre e conservare le fatture d’acquisto dei prodotti.
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell’art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell’autorizzazione all’acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l’Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l’inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l’Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all’Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all’Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

***attuato in particolare da:**

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).**
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente**

- i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
 - **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)**

RECEPIMENTO REGIONALE

- Deliberazione n. 2040 del 28 dicembre 2005 ad oggetto: Sicurezza alimentare-linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica. Regolamento (CE) n.178 del 28.1.2002 pubblicata sul BURC n. 7 del 06 febbraio 2006.
- DGR n. 463 del 19/04/2006: Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, pubblicate sul BURC n. 22 del 15.05.2006;
- DGR n. 797 del 16/06/2006: Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. Pubblicata sul BURC n. 30 del 10.07.2006;
- DGR n. 1361 del 06/09/2006: Linee guida, in materia di applicazione del Regolamento(CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005" pubblicata sul BURC n. 44 del 25 settembre 2006;
- DGR n. 1408 del 27/07/2007: Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi pubblicata sul BURC n. 49 del 10 settembre 2007

Descrizione degli impegni (da verificare eventuali integrazioni regionali)

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;

- ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
- iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 999/2001, ed in particolare il divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate dai mammiferi.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

RECEPIMENTO REGIONALE

- DGR n. 2398 del 22/12/2004, ad oggetto “Piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare suina nella Regione Campania”.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicapri;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

In particolare, in applicazione del piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini nella Regione Campania, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di animali della specie suina è tenuto al rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria competente.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO “C”

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI - BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO MINISTERIALE n. 30125 del 22 dicembre 2009

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);**
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).**

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO B

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI**

Il presente allegato è costituito da n. 18 pagine, compresa la presente

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/09, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili

- Per gli impegni di cui alle lettere b) e c): Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) l'obbligo della manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

In riferimento all'impegno di cui alla lettera a):

- sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. Le fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, devono essere di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b)

- sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura

In riferimento all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

Per l'impegno di cui alla lettera b): Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

Sono escluse dall'impegno b) le superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse nei seguenti casi:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/09, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

Conformemente alle normative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania (L.R. n. 8/96 modificata dalla L.R. n. 24/05) ed in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo (L.R. n. 11/96 modificata dalle LL.RR. n. 5/99 e n. 14/06), è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, dal 1 giugno fino al 30 Settembre di ciascun anno.

Dal 1 ottobre al 30 maggio dell'anno successivo la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio e forestale, quando la distanza dai boschi è superiore di mt 50 dai medesimi, purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della lunghezza minima di metri 5. Comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Nei casi in cui si ricorra alla bruciatura è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La bruciatura è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno da ricci, dal fogliame, dalle felci mediante la loro raccolta, concentramento ed

abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. L'abbruciamento delle ristoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente. (articolo 6, commi 5 e 6 della L.R. 11/96 e ss.mm.ii. – Prescrizioni di massima e di polizia)

2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativi ai sensi dell'art. 2 lettera a) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/09, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a quattro anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali si intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

Nelle zone vulnerabili ai nitrati non è possibile praticare la monosuccessione delle colture primaverili-estive per più di due campagne produttive consecutive. Tale divieto decade qualora ogni anno vengano utilizzate colture di copertura nel periodo autunno-invernale. I cicli massimi di ripetizione colturale, sia per cereali che per colture industriali, sono fissati in massimo due raccolti (per la stessa specie) in cinque anni, elevabili a tre nel caso di avvicendamento con leguminose o colture foraggere, così come previsto dal

programma di azione della Campania approvato con DGR n. 209 del 23.02.07 (BURC n. 16 del 26.03.07).

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione. Nel caso di ricorso a tale deroga e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica
2. limitatamente alle zone montane, in caso di specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera").e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente
--

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 lettera c) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22,23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio; in questo contesto, per erba o altre piante da foraggio si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno)

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente standard le superfici ad oliveti (con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative) a vigneto (come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative) ed a pascolo permanente (come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09)

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Il numero di interventi di sfalcio o altri interventi ammessi è da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale in cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi è:

- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno;

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in condizioni di declaratoria di evento siccitoso.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione

Oliveti (con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative) e vigneti (come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative)

Descrizione dello standard e degli impegni:

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

Deroghe:

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione:

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione:

Pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 lettera c) del Reg. Ce n. 1120/09:

Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22,23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio; in questo contesto, per erba o altre piante da foraggio si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno)

Descrizione dello standard e degli impegni:

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole ai sensi della lettera f), articolo 3, comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009:

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni o, infine, dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'articolo 103 quater di quest'ultimo regolamento.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.